



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE**

così composta:

Dott. Giuseppe Lo Sinno	Presidente
Dott. ^{ssa} Antonella Miryam Sterlicchio	Consigliere
Dott. Michele Di Mauro	Consigliere Relatore

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6066 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 9 luglio 2019, vertente

TRA

[REDACTED] domiciliato in Via I Maggio n. 4, Fonte Nuova, presso lo studio dell'Avv. Carlucci Mariangela (c.f. CRLMNG79S62H501D), che lo rappresenta e difende con procura in calce all'atto d'appello unitamente all'Avv. Nisti Viviana (c.f. NSTVVN76L69H501O)

APPELLANTE

E

UNICREDIT BANCA S.P.A. (c.f., partita iva e Reg. Imprese di Roma 00348170101), domiciliata in Largo Giuseppe Toniolo n. 6, Roma, presso lo studio dell'Avv. Prof. Umberto Morera (c.f. MRRMRT55S24L781D), che la rappresenta e difende con procura generale alle liti a rogito notaio Carlo Vico di Bologna del 29 ottobre 2010, rep. 115840/33105, reg. a Bologna l il 29.10.2010 al n. 14904, serie 1T

APPELLATA

E

INTESA SANPAOLO S.P.A. (c.f. e partita i.v.a. 10810700152), domiciliata in Via dei Due Macelli n. 66, Roma (DLA Piper Studio Legale e Tributario Associato), presso lo studio dell'Avv. De Gennaro Francesco (c.f. DGNFNC74R02H501K), che la rappresenta e difende con procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

APPELLATA

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 447 emessa dal Tribunale di Tivoli in



data 2 marzo 2016.

FATTO E DIRITTO

§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] agì in giudizio nei confronti di Unicredit s.p.a. e di Intesa Sanpaolo s.p.a. e chiese all'adito Tribunale di Tivoli di accogliere le seguenti conclusioni: « *Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità delle odierne convenute in ordine alla violazione delle norme di informazione e correttezza sopra copiosamente indicate, condannare le stesse alla integrale restituzione del valore dei titoli finanziari investiti, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ingiustamente subiti e subendi dal Sig. [redacted] anche per il ritardo della corresponsione della suddetta somma nonché per il mancato guadagno ex art. 1218 e 1223 c.c. e, per l'effetto condannarle in solido al pagamento della somma complessiva di euro 250.000,00, ovvero di quella maggiore o minore che, ad istruzione probatoria esaurita, apparirà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sino all'effettivo soddisfo* ».

A sostegno della domanda l'attore dedusse: - che in data 15 gennaio 2008 aveva acquistato presso Intesa Sanpaolo s.p.a. obbligazioni corporate *Lehman Brothers* FRN 09 per complessivi euro 50.000,00; - che in data 7 maggio 2008 aveva acquistato presso Unicredit s.p.a. altre obbligazioni corporate *Lehman Brothers* FR 11 TLX del valore di euro 100.000,00; - che tali operazioni gli erano state suggerite dai funzionari bancari preposto all'attività di intermediazione finanziaria e gli erano state presentate a basso rischio, riguardando obbligazioni inserite in un elenco redatto nell'ambito del progetto "*Patti Chiari*"; - che le informazioni ricevute si erano rivelate errate, atteso che la società emittente già dalla metà del 2007 versava in una situazione critica, culminata il 15 settembre 2008 con l'ammissione di *Lehman Brothers* al *Chapter 11*; - che solo il 28 aprile 2011 era stato informato da Intesa Sanpaolo s.p.a. della grave situazione relativa al fallimento di *Lehman Brothers*; - che aveva completamente perduto il capitale investito; - che le convenute erano responsabili dei danni patiti a titolo di responsabilità precontrattuale (per non aver fornito una corretta informazione circa la reale natura e rischiosità dell'investimento) e contrattuale (per non averlo informato sull'andamento dei titoli al momento dell'acquisto e nel corso del rapporto).

I convenuti si costituirono e chiesero il rigetto delle avverse domande, perché infondate.

La causa, istruita documentalmente e con escussione di testimoni, fu decisa con la sentenza indicata in oggetto, con la quale il Tribunale di Tivoli, definitivamente



pronunciando, rigettò le domande dell'attore e compensò tra le parti le spese di lite.

██████████, quindi, proposto appello avverso la suddetta sentenza deducendo e sostenendo la sua erroneità sulla base di due motivi, che saranno in seguito esaminati, e ne ha chiesto la riforma, con accoglimento della domanda svolta con la citazione introduttiva e con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Unicredit s.p.a. si è costituita e ha resistito all'appello chiedendone il rigetto, perché inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o per difetto di interesse ad agire e infondato, essendo incerta la sussistenza del danno lamentato nell'*an* e nel *quantum*.

In subordine, Unicredit s.p.a. ha riproposto la domanda subordinata riconvenzionale formulata in primo grado, con la quale aveva chiesto: - di condannare ██████████ alla restituzione alla Banca dei titoli dedotti in lite, delle cedole incassate oltre interessi, nonché dei rimborsi percepiti e percipiendi e di ogni altra eventuale utilità tratta dalla vendita o dalla disposizione dei titoli; - di determinare il danno risarcibile tenendo conto dell'attuale valore dei titoli oggetto di causa, del risparmio fiscale conseguito alla minusvalenza ex art. 6, comma 5, d. lgs. n. 461/97, nella misura del 12,5%, delle cedole e dei rimborsi in qualsiasi forma percepiti o percipiendi, della condotta colposa di controparte nella causazione del danno ex art. 1227 c.c. e della disposizione di cui all'art. 1225 c.c. in caso di esclusione del dolo; - con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio.

Intesa Sanpaolo s.p.a. si è costituita e ha chiesto, in via principale, il rigetto dell'appello, perché inammissibile e infondato, con vittoria delle spese di lite o, in subordine (in caso di accoglimento delle domande del ██████████ di detrarre dall'ammontare complessivo delle somme da restituire anche a titolo eventualmente risarcitorio quanto percepito dall'appellante a titolo di cedole sui titoli.

L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 9 luglio 2019 ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di conclusionali e repliche.

Nei successivi scritti le appellate sono rimaste ferme nelle rispettive posizioni.

██████████ ha chiesto di essere rimesso in termini per provvedere al deposito della comparsa conclusionale, non perfezionatosi per causa a lui non imputabile.

L'istanza è stata respinta con decreto in data 7 novembre 2019.

§ 2. — Deve essere preliminarmente confermato il decreto con il quale è stata respinta l'istanza dell'appellante volta ad ottenere la rimessione in termini per provvedere nuovamente al deposito della comparsa conclusionale.



A sostegno dell'istanza [REDACTED] ha dedotto che la conclusionale, pur essendo stata consegnata tempestivamente per via telematica presso l'indirizzo di questo ufficio, non è stata acquisita nel fascicolo telematico per un disservizio del sistema, comprovato dalla mancata ricezione, da parte dell'Avv. Carlucci, del terzo e del quarto messaggio previsti dall'art. 13 del d.m. n. 44 del 2011.

A riguardo si premette che presupposto per l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini è che la parte dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile (art. 153 c.p.c.).

Rilevanti ai fini della valutazione delle cause che hanno dato luogo alla decadenza sono le ragioni di forza maggiore o l'inadeguatezza del termine.

Il mancato rispetto del termine deve essere dipeso, inoltre, da un impedimento assoluto, non essendo consentita la proroga di un termine perentorio laddove ricorra un'impossibilità relativa che ne renda più difficile l'osservanza.

Orbene, sostiene [REDACTED] di trovarsi nella situazione prevista dall'art. 153 c.p.c., perché l'esponente, pur avendo trasmesso la comparsa conclusionale all'ufficio per via telematica in data 7 ottobre 2019, entro il termine assegnato dal Collegio ai sensi dell'art. 190 c.p.c., come provato dalla Ricevuta di avvenuta consegna (RAC), non si sarebbe visto accettare l'atto per un malfunzionamento del sistema imputabile all'ufficio.

Ritiene il Collegio che [REDACTED] non abbia dato dimostrazione né della tempestiva consegna della comparsa conclusionale all'ufficio, né del fatto che la mancata visibilità del deposito nel fascicolo telematico sia dipesa da causa a lui non imputabile.

Non vi è prova, in primo luogo, che nella busta consegnata nella casella postale dell'ufficio ricevente sia contenuta la comparsa conclusionale de [REDACTED] posto che al suo interno si rinviene esclusivamente un file con estensione "*.enc", che, oltre a non essere conforme al formato "*.pdf" prescritto dalla procedura di deposito degli atti da parte di abilitati esterni, non consente al Collegio e alle controparti di conoscerne il contenuto (v. RdAC allegata telematicamente all'istanza di rimessione in termini e busta *postacert.eml* in essa contenuta, a sua volta contenente il file "Atto.enc").

Conseguentemente, il suo deposito unitamente all'istanza di rimessione in termini non è idoneo a determinare il raggiungimento dello scopo legale cui tende la RdAC, in quanto il formato dell'atto non consente al Collegio di verificare se effettivamente il file denominato "Atto.enc" corrisponda alla comparsa conclusionale (sulla questione



concernente le conseguenze derivanti dal mancato rispetto del formato da utilizzare per gli atti da depositare telematicamente, v. Cass., Sez. U., 18 aprile 2016, n. 7665).

Si rileva, altresì, che l'appellante non ha dimostrato nemmeno che la mancata acquisizione della comparsa conclusionale nel fascicolo telematico sia ascrivibile a un malfunzionamento del sistema.

È opportuno a questo punto rammentare che l'art. 13 del d.m. n. 44 del 2011 stabilisce che gli atti processuali e gli allegati a questi (es. documenti probatori) sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni (mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

La procedura prevista per il deposito telematico di atti e documenti nei registri informatici di un ufficio giudiziario si svolge utilizzando un'infrastruttura esterna ai sistemi del cd. dominio giustizia e prevede la generazione di quattro ricevute e messaggi *p.e.c.* che l'abilitato esterno deve ricevere: - la ricevuta di accettazione (RAC), che rappresenta la presa in carico del messaggio da parte del gestore di posta elettronica del mittente; - la ricevuta di avvenuta consegna o, in alternativa, quella di mancata consegna (RdAC), che attesta che il messaggio è arrivato nella casella postale del ricevente; - il messaggio generato dai sistemi ministeriali che hanno ricevuto il messaggio PEC del depositante, con il quale il mittente viene informato dell'esito dei controlli automatici predisposti dal gestore dei servizi telematici del Ministero, riguardanti l'indirizzo del mittente (che deve essere censito nel REGINDE), il formato, le dimensioni e la crittografia del messaggio contenuto nella busta; - il messaggio attestante l'esito del controllo manuale del Cancelliere, ovvero l'accettazione o meno del messaggio da parte della cancelleria, lavorazione a seguito della quale l'atto e i suoi allegati sono visibili all'interno del fascicolo telematico.

La visibilità degli atti e dei documenti depositati telematicamente è, quindi, condizionata dal superamento dei controlli automatici eseguiti dai sistemi ministeriali, con la conseguenza che se i controlli rilevano un errore non forzabile (il cd. errore fatale), non è possibile per il cancelliere accettare l'atto nel fascicolo informatico, rendendolo così visibile al giudice e a tutti coloro che hanno accesso al fascicolo.

Ciò premesso, rileva a questo punto il Collegio che [REDACTED] non ha depositato né l'attestazione del gestore del sistema ministeriale comprovante il denunciato malfunzionamento del sistema che avrebbe impedito la generazione del terzo messaggio



p.e.c., né l'attestazione della cancelleria comprovante la mancata generazione del quarto messaggio *p.e.c.* riguardante l'esito dei controlli manuali del cancelliere e/o le ragioni della mancata accettazione del deposito della conclusionale nel fascicolo informatico.

In un contesto del genere è rimasta priva di riscontro l'affermazione del [REDACTED] secondo cui il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. sarebbe dipeso da causa a lui non imputabile, ben potendo essere dipeso il mancato superamento dei controlli automatici da anomalie (bloccanti o forzabili dai cancellieri) imputabili al mittente (ad esempio mancanza della procura alle liti allegata all'atto introduttivo, certificato di firma non valido, mittente non firmatario dell'atto, mittente non costituito in quel fascicolo, impossibilità di decifrare la busta depositata, mancanza di elementi della busta fondamentali per l'elaborazione).

In assenza di prova del mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia va, pertanto, confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza dal medesimo formulata ai sensi dell'art. 153 c.p.c., non ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 16-*bis*, comma 8 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221, per autorizzare il deposito degli atti processuali con modalità non telematiche.

§ 3. — Passando al merito, l'appello, che contiene due motivi, non è meritevole di accoglimento.

§ 3.1. — Con il primo motivo, rubricato « *Sul grave inadempimento della Banca per violazione degli obblighi di informazione ex artt. 21 e ss. del decreto legislativo n. 58/98, artt. 26, 28 e 29 Reg. Consob* », [REDACTED] sostiene che la sentenza di primo grado non è condivisibile nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che le banche convenute hanno adempiuto gli obblighi di informazione posti a loro carico dalla normativa di settore.

Per maggiore chiarezza si trascrive di seguito il capo della decisione impugnato: « [...] *l'obbligo di informazione non può dirsi omesso (essendo stato consegnato il prospetto informativo), dall'altro non può ritenersi che gli Istituti bancari convenuti abbiano trascurato di evidenziare dati sul rischio di default del titolo che gli erano o avrebbero dovuto essergli noti. Detti prodotti di investimento, quindi, al momento dell'acquisto (sarebbe infatti assurdo valutarle "col senno di poi"), non apparivano più rischiosi di un normale investimento in altri prodotti aventi analogo rendimento. Va, inoltre, ricordato che il default della Lehman Brothers avvenne dopo l'acquisto e non vi è prova idonea (anche considerata la produzione documentale sul punto effettuata dalle*



convenute) che tale tracollo fosse di per sé prevedibile al momento in cui fu effettuato l'acquisto anche considerato che le valutazioni negative compiute dagli analisti non è provato che erano conosciute (e ritenute verosimili), già alla data di negoziazione, da parte degli organi istituzionali preposti al controllo del mercato finanziario. Tanto premesso, la domanda d'inadempimento deve rigettarsi essendo stato il cliente informato delle caratteristiche del titolo ed emergendo un suo profilo che non è certo quello di un risparmiatore sprovvisto, mosso da intento prevalentemente "conservativo", che abbisogna di essere guidato ed istruito in ordine ai rudimenti del mercato finanziario, ma quello di investitore consapevole e propenso ad accollarsi i rischi relativi ».

Sostiene in particolare [REDACTED] che l'affermazione del Tribunale secondo cui al momento dell'esecuzione dei due ordini di acquisto del 15 gennaio 2008 e del 7 maggio 2008 il *default* di *Lehman Brothers* non era prevedibile, né poteva essere previsto da parte di Unicredit s.p.a. e di Intesa Sanpaolo s.p.a. è frutto di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie, in quanto la gravità della crisi economica nella quale versava *Lehman Brothers* era già nota dal 2007, come documentato dagli articoli di stampa del 19 marzo 2007, del 3 aprile 2007 e del 3 aprile 2008 depositati nel proprio fascicolo di parte.

La censura non coglie nel segno, perché gli articoli citati attengono alla crisi dei mutui immobiliari *subprime* concessi dalla *New Century Financial* e non alla crisi delle banche commerciali e di investimento creditrici della *New Century Financial*, tra le quali *Lehman Brothers*.

Come, inoltre, evidenziato dal Tribunale, dai documenti prodotti dalle convenute risulta che nelle fasi precontrattuale, contrattuale e di esecuzione del contratto la situazione di *Lehman Brothers* non lasciava affatto presagire il mutamento del livello di rischio dei titoli acquistati da [REDACTED] sia perché i titoli in oggetto rientravano in un elenco delle obbligazioni a basso rischio/rendimento stilato dal consorzio "Patti Chiari", in cui erano compresi titoli aventi un *rating* non inferiore ad A- (attribuito dalle principali agenzie di *rating* internazionali) e un rischio di mercato contenuto, come ammesso dallo stesso appellante, sia perché sin dal giugno 2001 *Lehman Brothers* godeva di un *rating* particolarmente elevato (Categoria A) attribuitogli da agenzie internazionali riconosciute anche da Banca d'Italia (*Fitch*, *Moody's* e *Standard & Poor's*), sia perché il *rating* *Lehman Brothers* è rimasto nella Categoria A per i primi nove mesi del 2008 ed è sceso nelle Categorie B3, CCC- e D in modo improvviso e repentino solo tra il 10 e



il 16 settembre 2008, data del *default* (v. comparse delle appellate).

Si rileva, inoltre, che dal documento n. 6 del fascicolo di parte di primo grado di Intesa Sanpaolo s.p.a. e dalla prova orale espletata (v. dichiarazioni rese dal teste Marino Albino all'udienza del 26 giugno 2014) si evince che nei giorni immediatamente precedenti e successivi al *default* entrambe le banche convenute informarono tempestivamente il [REDACTED] dell'improvvisa variazione del livello di rischio dei titoli *Lehman Brothers* e della perdita di valore degli investimenti effettuati e sulle misure da adottare per ridurre le perdite.

Sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra richiamate la decisione di primo grado è, pertanto, immune da censure nella parte in cui si afferma: - che il tracollo di *Lehman Brothers* fu evento del tutto imprevedibile per gli Istituti di credito, posto che il *rating* aveva continuato a segnalare la stabilità finanziaria della banca fino a poco prima della dichiarazione della crisi; - che nessuna violazione degli obblighi informativi gravanti sulle banche era configurabile nelle fasi precontrattuale e contrattuale.

Per tale parte, quindi, la censura è infondata.

Con il primo motivo d'appello [REDACTED] sostiene, inoltre, che la sentenza è errata nella parte in cui il Tribunale afferma che le convenute hanno dato dimostrazione dell'adempimento degli obblighi informativi mediante il deposito di documentazione comprovante la consegna all'investitore dei prospetti informativi al momento dell'acquisto dei titoli di cui si discute.

Argomenta [REDACTED] che, per contro, nella documentazione prodotta e negli atti processuali di primo grado non vi sarebbe traccia alcuna che gli intermediari abbiano soddisfatto tale previsione.

La censura, nei termini in cui è stata proposta, è inammissibile, non avendo l'appellante indicato puntualmente i documenti sui quali si fonda il gravame e non avendo lo stesso illustrato compiutamente le ragioni illegittimamente trascurate dal primo giudice, per le quali il loro contenuto giustificherebbe la riforma dell'impugnata sentenza (Cass. 20 ottobre 2005, n. 20287: « *L'art. 342 cod. proc. civ., nella parte in cui prescrive la specificità dei motivi dell'appello, comporta altresì, laddove tali motivi siano argomentati mediante il richiamo alla documentazione prodotta, l'indicazione puntuale e non generica dei documenti ai quali è affidato il gravame, con la compiuta illustrazione delle ragioni, illegittimamente trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto di essi giustifica la tesi sostenuta dall'appellante* »; sull'argomento, v. anche Cass. 7 marzo 2009, n. 8377).



In un contesto del genere è precluso al giudice d'appello l'esame della relativa doglianza, tenuto conto dell'onere di allegazione posto a carico dell'appellante degli *errores in iudicando e/o in procedendo* ascritti al giudice di primo grado sotteso al principio di specificità dei motivi d'appello di cui all'art. 342 c.p.c.

Considerato, pertanto, che [REDACTED] nell'atto d'appello non ha contestato di avere ricevuto i prospetti informativi *de quibus*, non ha spiegato le ragioni per le quali le informazioni ivi contenute non sarebbero sufficienti ai fini di un corretto adempimento degli obblighi informativi gravanti su Unicredit s.p.a. e su Intesa Sanpaolo s.p.a. e non ha esattamente indicato i documenti e gli atti processuali ritenuti decisivi ritualmente prodotti nel proprio fascicolo di parte o nei fascicoli delle controparti che non sarebbero stati adeguatamente valutati dal Tribunale (Cass. 26 maggio 2011, n. 11617), va dichiarata per questa parte l'inammissibilità del primo motivo d'appello, non potendo l'appellante rimettere alla Corte il compito di individuare autonomamente i documenti e gli atti rilevanti ai fini della decisione e di ricercare in essi i contenuti idonei a giustificare la riforma del capo della decisione impugnato.

In sintesi, il primo motivo d'appello è in parte infondato e in parte inammissibile.

§ 3.2. — Con il secondo motivo d'appello, rubricato « *Sull'inversione dell'onere della prova posta a carico dell'operatore finanziario nonché sul nesso eziologico tra la mancata informazione e l'ingiusto e grave danno economico subito* », [REDACTED] sostiene che la sentenza di primo grado è errata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto insussistente l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sulle convenute.

Ad avviso del [REDACTED] tale capo della decisione non è condivisibile, perché le convenute non avrebbero dato dimostrazione di aver fornito all'esponente informazioni specifiche riguardo alle caratteristiche proprie degli investimenti effettuati e alla loro adeguatezza in relazione al profilo dell'appellante, che era un investitore privato non esperto con una bassa propensione al rischio, pur essendo a ciò tenute in base all'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.).

Il motivo è inammissibile.

Sulle questioni prospettate dal [REDACTED] si rammenta che, in ordine all'obbligo di fornire un'informazione concreta e specifica sulle caratteristiche del prodotto finanziario negoziato la S.C. ha affermato il seguente principio di diritto: « *In tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all'acquisto di un prodotto finanziario, grava sull'intermediario l'onere di provare, D.Lgs. n. 58 del 1998, ex art. 23, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo*



alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre grava sull'investitore l'onere di provare il nesso causale consistente nell'allegazione specifica del deficit informativo nonché a fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato. Ne consegue che la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere ritenuta ininfluyente in considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe comunque accettato il rischio ad esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità » (Cass. 28 febbraio 2018 n. 4727).

In ordine poi alle indicazioni sull'adeguatezza dell'investimento la Cassazione ha affermato che « *In tema di intermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) previsti dagli artt. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998, 28, comma 2, e 29 del Reg. CONSOB n. 11522 del 1998 (applicabile "ratione temporis") e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. "suitability rule"). Tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto; 2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un "Paese emergente"; 3) il "rating" nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di "grey market"); 5) l'avvertimento circa il pericolo di un imminente "default" dell'emittente (Cass. 26 gennaio 2016, n. 1376).*

In una successiva pronuncia la S.C. ha, peraltro, precisato che « *In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenta la violazione degli obblighi informativi posti a carico*



dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe ommesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole; incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute » (Cass. 24 aprile 2018, n. 10111).

Orbene, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, che il Collegio condivide, la censura in esame è inammissibile.

Ed invero nella specie non vi è stata, da parte del Tribunale, alcuna violazione del disposto dell'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, perché il giudice di primo grado ha ritenuto che in concreto le banche convenute hanno dato dimostrazione del positivo adempimento degli obblighi informativi posti a loro carico mediante il deposito di documentazione comprovante la consegna dei prospetti informativi relativi alle operazioni di cui si discute.

A fronte di tale affermazione con la censura in esame il [REDACTED] avrebbe dovuto dedurre o di non avere ricevuto i prospetti in questione, o che le informazioni ivi contenute non erano sufficientemente specifiche e, nella seconda delle ipotesi appena richiamate, avrebbe dovuto individuare in modo circostanziato le informazioni che Unicredit s.p.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a. avrebbero ommesso di somministrare nei suddetti prospetti.

Non avendolo fatto (sull'argomento v. anche considerazioni svolte nel trattare il primo motivo d'appello), va dichiarata l'inammissibilità del secondo motivo d'appello, perché non risponde ai requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c.

§ 3.3. — In conclusione l'appello deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.

§ 4. — Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da prospetto che segue, con riduzione dei valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37, tenuto conto della natura documentale e della non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e del valore dell'affare (*disputatum* = euro 250.000,00);



Fase	Valori medi	Riduzione	Compenso
Fase di studio	€ 2.835,00	-45%	€ 1.559,25
Fase introduttiva	€ 1.820,00	-45%	€ 1.001,00
Istruttoria/trattazione	€ 4.120,00	-70%	€ 1.236,00
Fase decisionale	€ 4.860,00	-45%	€ 2.673,00
Totale	€ 13.635,00		€ 6.469,25

Poiché l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] nei confronti di Unicredit s.p.a. e di Intesa Sanpaolo s.p.a. contro la sentenza indicata in oggetto, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna [REDACTED] al rimborso, in favore di Unicredit s.p.a. e di Intesa Sanpaolo s.p.a., delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 6.469,25 per compensi ciascuno, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, *quater* d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di [REDACTED] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma il giorno 25 febbraio 2020.

Il Consigliere Estensore
Dott. Michele Di Mauro

Il Presidente
Dott. Giuseppe Lo Sinno

